

DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2017
768/2017/S/EFR

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATO
CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2011 E
PER MANCATA COMPENSAZIONE DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA
PRIMARIA ANNO 2010**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 23 novembre 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. in materia di emissione

- e annullamento dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: deliberazione 98/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, EEN 25/09, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007”, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10 (di seguito: deliberazione EEN 25/09);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2010, EEN 16/10 (di seguito: deliberazione EEN 16/10);
 - la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2010, EEN 17/10 (di seguito: deliberazione EEN 17/10);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2010, EEN 18/10, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2011 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” (di seguito: deliberazione EEN 18/10);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 367/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 367/2012/R/efr);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr)
 - la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 472/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 472/2012/S/efr).
 - la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 465/2013/S/efr (di seguito: deliberazione 465/2013/S/efr);
 - la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 607/2014/S/efr (di seguito: deliberazione 607/2014/S/efr);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2016, 7/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 7/2016/S/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2016, 757/2016/S/efr (di seguito: deliberazione 757/2016/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas).

FATTO:

1. Con deliberazione 472/2012/S/efr, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS o società), un procedimento per accertare l’eventuale mancato conseguimento degli obiettivi specifici di efficienza energetica relativi agli anni d’obbligo 2010 e 2011, in violazione dell’articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, dell’articolo 3, della deliberazione 98/06, dell’articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09, dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dell’articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10.
2. In particolare, la società non ha trasmesso all’Autorità, entro il termine del 31 maggio 2012, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche TEE) corrispondenti al suo obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2011 (determinato con deliberazione EEN 18/10 e pari ad almeno al 60% di 5.664 TEE), nonché ai fini della verifica della compensazione dell’inadempienza all’obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2010 (determinato con deliberazione EEN 25/09 e pari a 5.642 TEE), circostanza avvalorata dalla Tabella 1 allegata alla deliberazione 367/2012/R/efr.
3. Con nota 12 dicembre 2012 (acquisita con prot. Autorità 40966), la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio e di accedere ai documenti inerenti al procedimento, accesso consentito dal Responsabile del procedimento con nota 13 dicembre 2012 (prot. Autorità 41214).
4. Con nota 28 giugno 2017 (prot. 22132), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. La società, convocata con lettera 4 agosto 2017 (prot. 26422) all’audizione finale innanzi al Collegio, ha rinunciato, con lettera 5 settembre 2017 (prot. Autorità 28816), a partecipare all’audizione, riservandosi l’invio di una memoria difensiva, poi non prodotta.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

6. L’articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, prevede che, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano, all’Autorità, i TEE relativi all’anno precedente, ai

fini della verifica di conseguimento dei rispettivi obiettivi di risparmio energetico.

7. Per gli anni 2010 e 2011, l'articolo 5, comma 1, del successivo decreto ministeriale 21 dicembre 2007, attribuisce, all'Autorità, il potere di verificare che ciascuna impresa di distribuzione posseda i TEE corrispondenti all'obiettivo annuo, assegnato ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni previste dallo stesso decreto.
8. In particolare, l'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, prevede che qualora, in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, possa compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2.
9. Qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo, l'Autorità è chiamata ad esercitare il proprio potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95 (articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
10. Nel disciplinare la "consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale", l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06, prevede che "dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno" ogni distributore obbligato invii all'Autorità, comunicazione del numero di TEE registrati sul proprio conto proprietà alla data della comunicazione che intende impiegare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico di risparmio energetico.
11. Il successivo comma 3, lett. d), del medesimo articolo 3, precisa, inoltre, che "a partire dall'anno 2009, nella comunicazione di cui al comma 3.1, il distributore debba indicare quali e quanti titoli vengono consegnati: i) ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1; ii) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2".
12. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetico, cogenti sin dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e improntate a gradualità, onde garantirne, senz'altro, l'adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori di gas naturale sono stati, altresì, adeguatamente incentivati all'adempimento dell'obbligo specifico annuale, mediante la previsione di un apposito contributo tariffario unitario a copertura dei costi di acquisto dei TEE, individuato dalle deliberazioni EEN 21/09 (per l'anno d'obbligo 2010) e EEN 16/10 e EEN 17/10 (per l'anno d'obbligo 2011).
13. Nel corso dell'istruttoria, S.I.DI.GAS non ha fornito elementi utili a confutare le contestazioni formulate con la deliberazione di avvio del procedimento. Pertanto la società, non avendo trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2012, alcuna

comunicazione utile alla verifica, da un lato, del possesso di almeno il 60% di TEE corrispondenti all'obiettivo specifico di risparmio energetico relativo all'anno d'obbligo 2011, così come della compensazione dell'inadempienza all'obiettivo specifico nell'anno 2010 e non avendo provveduto, entro quella data, all'acquisto dei titoli, ha violato gli articoli 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, 3 della deliberazione 98/06, 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09 e 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10, nonché l'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

14. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha violato disposizioni preordinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nazionali, omettendo, altresì, di comunicare tali dati all'Autorità, rendendo in definitiva maggiormente difficoltoso l'esercizio del potere di verifica di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2007.
16. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre considerare che S.I.DI.GAS è stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori; in particolare, è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta; è stata sanzionata con deliberazione VIS 5/09, per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas, per violazioni in materia di raccolta dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazione di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas, per violazione in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas e con deliberazione 443/2017/S/gas, per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. L'Autorità ha poi già irrogato, alla società, sanzioni per violazioni in materia di efficienza energetica, con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr e 278/2015/S/efr. Si dà atto che in questa specifica materia l'Autorità ha, altresì, già contestato alla società: a) il mancato conseguimento da parte della società dell'obiettivo 2012 e la mancata compensazione dell'obiettivo 2011 (deliberazione 465/2013/S/efr); b) il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2013 e la mancata compensazione dell'inadempienza 2012

(deliberazione 607/2014/S/efr); c) il mancato conseguimento dell'obiettivo 2014 (deliberazione 7/2016/S/efr); d) il mancato conseguimento dell'obiettivo 2015 e la mancata compensazione dell'inadempienza del 2013 (deliberazione 757/2016/S/efr).

18. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che nel 2011 la società ha prodotto un fatturato pari a circa euro 14.500.000.
19. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare complessivamente le sanzioni nella misura di euro 412.700 (quattrocentododicimilasettecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., nei termini di cui in motivazione:
 - dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004, dell'articolo 3 della deliberazione 98/06, dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2012, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2011;
 - dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09, come modificata dalla deliberazione EEN 1/10, dell'articolo 3, della deliberazione 98/06 e dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2012, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2010;
2. di irrogare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 21 dicembre 2007 e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, sanzioni amministrative pecuniarie pari a:
 - euro 92.400 (novantaduemilaquattrocento/00) per la violazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004, dell'articolo 3 della deliberazione 98/06, dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 18/10, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2012, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2011;
 - euro 320.300 (trecentoventimilatrecento/00) per la violazione dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09, come modificata dalla deliberazione EEN 1/10, dell'articolo 3 della deliberazione 98/06 e dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2012, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2010;

3. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate, all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all’indirizzo riscossione@autorita.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., all’indirizzo pec amministrazione@cert.sidigas.it, all’avv. Giovanna De Santis, all’indirizzo pec giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo pec gabinetto@pec.mise.gov.it, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’indirizzo pec mattm@pec.minambiente.it, al Gestore dei mercati energetici S.p.a., all’indirizzo pec gme@pec.mercatoelettrico.org e alla Regione Campania, via Santa Lucia 81, 80132 - Napoli, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni